

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2552

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(LUCETTI)

di concerto col **Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio
e della programmazione economica**

(FANTOZZI)

(V. Stampato Camera n. 3724)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 febbraio 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 febbraio 1996*

—————
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico
della pesca nel 1995
—————

INDICE

Disegno di legge	Pag. 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	» 6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1995, n. 281, 18 settembre 1995, n. 380, e 18 novembre 1995, n. 485.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1996, N. 16*All'articolo 1:*

al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi titolari che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi anche con draga idraulica, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concede, entro il limite di spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1995, un contributo per favorire la riconversione delle navi impiegate. Le somme corrisposte a tal fine non contribuiscono alla formazione del reddito.»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concede il contributo di cui al comma 3, secondo periodo, previo ritiro dell'autorizzazione relativa all'esercizio della pesca di molluschi bivalvi, in applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93 in materia di contenimento dello sforzo di pesca. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, con proprio decreto determina i compartimenti marittimi nei quali è necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema turbosoffiante per ricostruire l'equilibrio fra risorse e capacità di cattura, il numero delle autorizzazioni da ritirare, i criteri da adottare per l'individuazione delle priorità da rispettare ai fini dei ritiri e l'entità del contributo da concedere.»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Il numero delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, rideterminato ai sensi del presente articolo, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2000.».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 70.920 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 60.920 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.»;

al comma 2, le parole: «, a carico del Fondo di cui al comma 1,» sono soppresse.

Decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione del fermo biologico della pesca per l'anno 1995, secondo quanto disposto dal citato regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per trenta giorni feriali consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante.

2. Per i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica il fermo di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico, con inizio dal 24 luglio o dal 7 agosto o dal 12 agosto 1995. L'inizio del fermo è fissato con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca. Nelle acque antistanti i com-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995

Articolo 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

partimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il fermo, a carattere facoltativo per impresa, è effettuato con inizio dal 14 settembre 1995. Nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica nelle acque antistanti il compartimento interessato anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della relativa licenza di pesca può chiedere l'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto per il secondo mese di fermo disposto ai sensi della vigente normativa in materia.

4. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CE n. 3699/1993.

5. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 40.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

6. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

7. Al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della relativa licenza di pesca può chiedere l'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto per il secondo mese di fermo disposto ai sensi della vigente normativa in materia. Ai medesimi titolari che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi anche con draga idraulica, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concede, entro il limite di spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1995, un contributo per favorire la riconversione delle navi impiegate. Le somme corrisposte a tal fine non contribuiscono alla formazione del reddito.

3-bis. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concede il contributo di cui al comma 3, secondo periodo, previo ritiro dell'autorizzazione relativa all'esercizio della pesca di molluschi bivalvi, in applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93 in materia di contenimento dello sforzo di pesca. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, con proprio decreto determina i compartimenti marittimi nei quali è necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema turbosoffiante per ricostruire l'equilibrio fra risorse e capacità di cattura, il numero delle autorizzazioni da ritirare, i criteri da adottare per l'individuazione delle priorità da rispettare ai fini dei ritiri e l'entità del contributo da concedere.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

8. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

9. Entro il 31 marzo 1996 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca e degli organismi nazionali di ricerca del settore, elabora un programma quinquennale di definizione del fermo biologico.

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 60.920 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le somme da utilizzare in attuazione del presente decreto, a carico del Fondo di cui al comma 1, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1996.

SCÀLFARO

DINI - LUCHETTI - FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DINI.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

9-bis. Il numero delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, rideterminato ai sensi del presente articolo, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2000.

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire **70.920 milioni** per l'anno 1995, si provvede, **quanto a lire 60.920 milioni**, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, **quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.**

2. Le somme da utilizzare in attuazione del presente decreto sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. *Identico.*

